

ALLEGATO 2 – RISERVATO AGLI AVVOCATI

(DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE RICHIESTE DI APPUNTAMENTO, PER IL DEPOSITO DELLE ISTANZE E PER LE RICHIESTE DI COPIA)

È consentito in genere agli Avvocati di trasmettere, tramite PEC o PEO, a valere quale deposito, memorie, istanze, nomine o richieste, al fine di evitare l'accesso nelle Segreterie; il Procuratore della Repubblica, il Procuratore Aggiunto ed i Sostituti Procuratori accettano tale mezzo di comunicazione, fermo restando che l'Ufficio si assume la responsabilità limitatamente ad atti che non debbano essere valutati da altri organi (GIP, Tribunale, altra Autorità Giudiziaria).

1. In particolare, l'istanza prevista dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., va trasmessa a mezzo PEC all'Ufficio Esecuzione. Se la PEC è tempestiva (pervenuta cioè alla Procura nel termine di trenta giorni dalla notifica dell'ordine di esecuzione), l'esecuzione è sospesa; la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza avviene quando è depositata la richiesta cartacea, previo appuntamento.
2. Tutte le istanze al Procuratore della Repubblica per questioni attinenti all'esecuzione possono essere trasmesse a mezzo PEC all'Ufficio Esecuzione, che le sottopone all'attenzione del Procuratore o del Magistrato delegato.
3. La richiesta di copia di atti è trasmessa a mezzo PEC o PEO all'indirizzo dell'Ufficio competente.
4. L'Ufficio che riceve la richiesta di copia risponde con lo stesso mezzo, coordinandosi con gli altri Uffici con le modalità che saranno ritenute opportune, per evitare assembramento (si consiglia una cartella EXCEL condivisa, in attesa di un programma per la fissazione degli appuntamenti). Il Dirigente amministrativo individuerà quali Uffici debbano coordinarsi fra loro per evitare assembramento.
5. Chi riceve la richiesta la stampa e la inserisce nel fascicolo; stampa anche la PEO o la PEC di risposta con la quale sono fissati giorno ed ora dell'appuntamento.
6. Per le richieste di copie di atti previste dall'art. 415 bis cod. proc. pen. o dall'art. 408 cod. proc. pen., il Procuratore richiama e conferma i propri provvedimenti precedenti, con i quali ha rilevato
 - 6.1. che i termini indicati in oggetto (previsti dall'art.408, commi 3 e 3 bis e dall'art.415 bis, comma 3 cod. proc. pen.) sono ordinatori e non previsti, quindi, a pena di decadenza;
 - 6.2. che, al riguardo, la giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante (Sez. 6 -, Sentenza n. 50087 del 18/09/2018 Ud. (dep. 06/11/2018) Rv. 274506 - Sez. 4, Sentenza n. 18828 del 30/03/2016 Cc. (dep. 05/05/2016) Rv. 266844 - 01).
7. Il Procuratore dispone quindi che i Magistrati della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio non assumano determinazioni nei casi sopra indicati, se non decorso il termine dalla data dell'appuntamento fissato al Difensore per estrarre copia.
8. Nel giorno e nell'ora fissati, il Difensore passa a ritirare le copie. Se gli atti sono scansionati, li riceve in tale forma. Se devono essere fatte fotocopie, le ordina. Se ha necessità di consultare il fascicolo e non vi è modo diverso dall'effettuare le copie personalmente, cura di accedere all'edificio con guanti e mascherina, si fa consegnare il fascicolo ed effettua le fotocopie, disinfettando pulsante e coperchio della fotocopiatrice massiva con un igienizzante che ha portato con sé (**modalità concordata con il**

Rappresentante del Consiglio dell'Ordine per il Settore Penale, Avvocato dott. Davide TOSCANI).

9. È stato richiesto l'accreditamento della Procura alla Piattaforma PAGOPA, con le nuove modalità indicate da DGSIA. Il Consiglio dell'Ordine sarà tempestivamente informato.
10. Sarà richiesto l'accreditamento della Procura per il deposito degli atti in via telematica da parte del difensore, secondo le modalità di cui all'art. 12 quater.1 D.L. n. 18/20, introdotto dall'art. 3 D.L. n. 28/20.
11. Gli Avvocati, in caso di accesso al Palazzo, verranno preferibilmente da soli, senza praticanti ne' collaboratori e, se possibile, senza assistiti e permarranno il tempo strettamente necessario al compimento dell'incombente.
12. Resta ovviamente fermo l'obbligo per ciascuno di utilizzo dei presidi di sicurezza personali quali mascherine, guanti e gel igienizzante per le mani.

